



Ministero della cultura

CIRCOLARE

Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali – criteri di valutazione e procedimento»

Art. 1

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella Tabella triennale, di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 della medesima legge.

Art. 2

Termine e modalità di presentazione della domanda

1) La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica piattaforma del Ministero della cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – Servizio II, accessibile all'indirizzo <https://istitutidgeric.beniculturali.it>. Le domande di inserimento degli istituti culturali nella Tabella triennale saranno ammissibili dal 1° al 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza della Tabella in vigore. Qualora i predetti termini di scadenza cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. L'accesso alla piattaforma avviene esclusivamente con SPID o CIE.

2) La domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente deve contenere le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) codice fiscale;
- d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E CIN) su cui versare l'eventuale contributo;
- e) Atto costitutivo o legge istitutiva;
- f) Statuto vigente;
- g) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica;



Ministero della cultura

- h) composizione delle cariche sociali;
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'osservanza della normativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, articolo 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";
- j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";
- k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dei contributi pubblici ricevuti in conformità alla legge n. 124 del 2017, modificata dall'articolo 35 del D.L. n. 34 del 2019, convertito con legge n. 58 del 2019;
- l) documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante da inserire nella piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- m) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ove l'ente sia assoggettato a tale obbligo, ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'assenza di posizione INPS e/o INAIL compilando il modello allegato nella piattaforma.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento in Tabella

- 1) Sarà preliminarmente verificato il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) possesso della personalità giuridica pubblica o privata;
 - b) assenza del fine di lucro che viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria;
 - c) costituzione e svolgimento di attività continuativa da almeno 5 anni.
- 2) Sono considerati requisiti valutabili per l'inserimento in Tabella e per la determinazione del contributo:



Ministero della cultura

- a) l'attività di ricerca e di elaborazione culturale, svolta anche attraverso collaborazioni, convenzioni e scambi con università ed altri enti di ricerca italiani e stranieri; tale attività deve essere di accertato e rilevante valore scientifico e culturale, nonché continuativa, documentata e pubblicamente fruibile;
 - b) la produzione di servizi, collegata all'attività di promozione e di organizzazione culturale, che comprenda attività didattica e formativa, un portale attivo ed aggiornato, borse di studio, dottorati, ecc. e che non può prescindere dall'esistenza di un rilevante e/o peculiare patrimonio documentario e di attrezzature idonee a garantire lo svolgimento delle attività;
 - c) il patrimonio documentario archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo ecc. che va considerato sia per la sua consistenza quantitativa sia per la sua peculiarità e pregevolezza e la pubblica fruibilità che comporta necessariamente una sede adeguata, l'apertura al pubblico, la catalogazione e/o l'inventariazione, l'impegno ad aderire ad S.B.N. e/o ad altre reti nazionali ed internazionali;
 - d) l'attività editoriale che è valutata in relazione alla qualità delle pubblicazioni e alla conformità con i fini istituzionali dell'istituto culturale;
 - e) progetti di catalogazione e digitalizzazione.
- 3) L'Istituto culturale dovrà, inoltre, allegare all'interno della piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali:
- a) per gli enti non inseriti in Tabella, una relazione analitica sull'attività di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi cinque anni;
 - b) per gli enti presenti nella Tabella vigente, una relazione analitica sull'attività di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi tre anni;
 - c) per gli enti non inseriti nella Tabella vigente, gli ultimi tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso correlati dell'Organo di amministrazione e di controllo;
 - d) per gli enti presenti nella Tabella vigente, ultimo bilancio consuntivo e preventivo correlato dell'Organo di amministrazione e di controllo.

L'ultimo bilancio consuntivo, qualora non definitivamente adottato, può essere inserito nel portale in via provvisoria e, successivamente, nella sua versione definitiva entro e non oltre il 30 giugno.

Dalla seconda annualità della Tabella il beneficiario dovrà allegare, nel portale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, entro e non oltre il 30 giugno, il bilancio consuntivo. Tale allegazione nel termine precedentemente indicato è requisito imprescindibile per la



Ministero della cultura

permanenza dell'istituto culturale in Tabella triennale.

I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante ed essere corredati dal verbale di approvazione degli organi statutari;

- e) una descrizione del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda. Tale materiale, se non consultabile *on line*, dovrà essere inviato presso la sede della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali in Via Milano, 76 – 00184 Roma;
- f) prospetto riepilogativo della situazione contabile, patrimoniale ed amministrativa, così come da modello presente nella piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- g) relazione delle attività programmate nel triennio successivo alla domanda, comprendendo l'anno di presentazione della stessa, così come il modello presente nella piattaforma della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- h) eventuale dichiarazione di notevole interesse storico, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 4

Attribuzione degli indicatori di valutazione

Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i seguenti indicatori di valutazione:

- 1) rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività svolta nell'ultimo triennio/quinquennio (1-10 punti);
- 2) rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività in programma nel triennio (1-10 punti);
- 3) attività e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra più istituti nell'ultimo triennio/quinquennio (1-10 punti);
- 4) attività e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra più istituti in programma nel triennio (1-10 punti);
- 5) attività editoriale programmata (1-5 punti);
- 6) consistenza e qualità del patrimonio culturale posseduto (1 - 15 punti);



Ministero della cultura

- 7) eventuale dichiarazione di notevole interesse storico, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (5 punti);
- 8) promozione e fruizione del patrimonio nell'ultimo triennio/quinquennio (1 - 15 punti);
- 9) promozione e fruizione del patrimonio in programma nel triennio (1 - 15 punti);
- 10) progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali (1-5 punti).

Art. 5

Iter di approvazione del piano di ripartizione

1) L'Amministrazione, esperita la valutazione delle istanze, predispone una relazione, con allegato il piano di ripartizione, che viene sottoposta al parere del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

Il parere e la suddetta documentazione, con allegata la scheda descrittiva e l'ultimo bilancio consuntivo di ciascun istituto proposto per l'inserimento in Tabella, sono inviati, tramite l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, alle Commissioni parlamentari competenti in materia, per l'espressione dei relativi pareri.

2) L'Amministrazione predispone il decreto interministeriale di emanazione della Tabella triennale che, sottoscritto dai competenti Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, viene inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e, successivamente, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 6

Rendicontazione e sanzioni

1) I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del Ministero della cultura e hanno l'obbligo di inserire nel portale dell'Amministrazione la seguente documentazione:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dalla legge n. 196 del 2009, il bilancio consuntivo contenente indicazioni puntuali sull'importo sia delle entrate sia delle uscite relative all'attività culturale finanziata con il contributo triennale, con relativa approvazione degli organi statuari, da inserire nel portale dell'Amministrazione;
- b) bilancio preventivo, relazione riepilogativa dell'attività svolta e programma dell'attività prevista entro trenta giorni dalla relativa approvazione, da inserire nel portale dell'Amministrazione;



Ministero della cultura

c) delibere e atti che il Ministero della cultura ritenga necessario acquisire.

2) Come indicato dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 534 del 1996, in caso di mancato inserimento della documentazione di cui alle lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo nel portale dell'Amministrazione, il Ministro può disporre l'esclusione dell'Istituto dalla Tabella triennale. In caso di mancato inserimento nel portale dell'Amministrazione della documentazione richiesta di cui alla lettera c), del comma 1, del presente articolo, il Ministro può sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

3) Come indicato dall'articolo 5 della predetta legge n. 534 del 1996, in caso di comprovata inattività della istituzione culturale, il Ministro, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale inattività si protragga, l'istituzione culturale è esclusa dalla Tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Educazione ricerca e Istituti culturali.

Art.8

Abrogazione

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 101 del 28 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, recante "*Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534*".

Roma, 20 febbraio 2023

IL MINISTRO